

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei - il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore diciotto e minuti cinque.

- 26 FEBBRAIO 2026 - ORE 18.05 -

In Vittoria (RG), presso la sede del "Centro Medico Sociale per Neuromotulesi O.N.L.U.S." sita in Strada Comunale 42 Cicchitto, Km 0,650.

Avanti a me Dott.ssa Francesca RANDAZZO Notaio in Vittoria, con studio in Via Ruggero Settimo n.129, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Ragusa e Modica,

E' PRESENTE

- Piccione Luigi, nato a Vittoria (RG) il giorno 11 settembre 1945, domiciliato per la carica ove appresso (titolare della carta d'identità n.CA28587WS rilasciata dal Ministero dell'Interno il 16 settembre 2025), il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante del "Centro Medico Sociale per Neuromotulesi O.N.L.U.S.", con sede in Vittoria (RG), Strada Comunale 42 Cicchitto Km 0,650, codice fiscale 82003760889, giusta i più ampi poteri allo stesso spettanti per legge e statuto sociale.

Io Notaio sono certa dell'identità personale del comparente il quale mi dichiara di essere qui convenuto nell'ora e nel giorno suindicati per partecipare all'assemblea della predetta Associazione.

Assume la presidenza a norma di statuto il comparente, il quale invita me notaio a far constare da pubblico verbale le delibere che l'assemblea andrà ad adottare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Iscrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore - deliberazioni e iniziative conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara e constata:

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di esso comparente, nonché dei signori Cecere Mario, Cassisi Giuseppe, Di Stefano Bruno, Stracquadini Nicolò, Giarratana Giovanni, Battaglia Stefano e Posata Sergio;
- che è presente il Collegio dei Revisori nelle persone del dott.Maurizio Attinelli, Presidente, della dott.ssa Iozzia Filippina, membro effettivo e della dott.ssa Giunta Anna, membro supplente;
- che sono presenti n.29 (ventinove) associati, come risulta dal foglio presenze che resterà depositato agli atti dell'associazione;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare all'assemblea;
- che, dunque, la presente assemblea è validamente costituita

ed atta ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra specificato.

Unificando i due punti dell'ordine del giorno il Presidente relaziona brevemente sulle recenti novità in materia di Enti del Terzo Settore, facendo presente che finalmente, dopo lunga attesa, con il via libera della Commissione Europea alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e a decorrere dal 1° gennaio 2026, il regime delle O.N.L.U.S. sarà definitivamente cancellato. Ne deriva, come logica e naturale conseguenza, che il Centro Medico Sociale per Neuromotulesi dovrà, inevitabilmente, procedere all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale enti del Terzo Settore) per non perdere i benefici giuridici e fiscali dei quali ha usufruito fino ad oggi; il termine entro il quale completare l'iscrizione è previsto per il 31 marzo 2026.

A tal proposito, il Presidente fa altresì presente che, per tale trasmigrazione, l'assemblea dei soci in seduta straordinaria, con verbale a mio rogito in data 21 ottobre 2020, rep.n.8687/6215, registrato a Vittoria il 4 novembre 2020 al n.2292, ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, rinviando sin da allora l'adozione di detto Statuto alla futura iscrizione nel predetto Registro. Ciò posto, il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi, in ultima istanza, circa l'iscrizione al detto Registro del Terzo Settore e nel contempo a conferire incarico per avanzare contestuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica secondo tale nuova normativa, stante che l'attuale riconoscimento giuridico prefettizio precedentemente acquisito, resterà sospeso, finché permarrà l'iscrizione al nuovo Registro.

Udita la proposta del Presidente l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti

DELIBERA DI

- confermare quanto già deliberato in sede straordinaria, con verbale a mio rogito in data 21 ottobre 2020, rep.n.8687/6215, registrato a Vittoria il 4 novembre 2020 al n.2292 e, conseguentemente, di confermare la modifica dello Statuto Associativo che, nel suo testo aggiornato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al comparente ed, in particolare, di modificare la denominazione da "Centro Medico Sociale per Neuromotulesi O.N.L.U.S." in "Centro Medico Sociale per Neuromotulesi Ente del terzo Settore", in sigla "CMSN - ETS";

- dare, pertanto, espresso mandato al Presidente affinché proceda all'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini previsti dalla legge e per la categoria ritenuta più idonea;

- richiedere, conseguentemente, il riconoscimento della personalità giuridica secondo la nuova normativa degli ETS.

L'assemblea, infine, delega il Presidente ad apportare al

presente atto ed all'allegato Statuto quelle modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare il comparente dichiara sciolta la seduta essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Ai fini fiscali, si chiede l'applicazione al presente verbale dell'articolo 82, comma 3 del suddetto D.Lgs 117/2017, il quale prevede che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Il presente atto è infine esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del citato D.Lgs 117/2017.

Del presente atto ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

Scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta.

F.to Luigi Piccione

F.to Francesca Randazzo notaio

Registrato a Vittoria il 12 marzo 2026 al n.716

Io Dott.ssa Francesca RANDAZZO, notaio in Vittoria, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Ragusa e Modica, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore.

Imposta di Bollo esente.

Allegato "A" al n.12741/9252 di Repertorio

STATUTO

dell'Associazione CENTRO MEDICO SOCIALE PER NEUROMOTULESI Ente del Terzo Settore, in sigla CMSN – ETS.

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Vittoria (RG).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Finalità, Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione costituisce luogo di promozione umana, sociale e sanitaria rivolta alle fasce più deboli della società, in particolar modo al settore della disabilità e di tutte le patologie che limitano la normale vita di relazione.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche di solidarietà e di utilità sociale e sanitaria a favore dei soggetti di cui al precedente comma, e svolge la propria attività di cura, assistenza, consulenza, ricerca e formazione in stretta adesione ai principi della morale cristiana interpretati e proposti dal Magistero Sociale della Chiesa. Ciò costituisce principio essenziale e sostanziale che dovrà caratterizzare ogni attività dell'associazione; spetta all'Ordinario Diocesano della Diocesi di Ragusa la potestà e il diritto di vigilare sulla concreta osservanza della presente disposizione.

L'Associazione persegue pertanto, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nello specifico l'Associazione si propone di prestare:

- a. L'assistenza sanitaria rivolta ai soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso l'erogazione di prestazioni medico-specialistiche e riabilitative, nelle diverse forme e nei seguenti regimi: degenza residenziale, diurna, ambulatoriale, domiciliare, extramurale e negli altri regimi previsti per legge o emergenti dai bisogni del territorio;
- b. L'assistenza sociale e sociosanitaria a favore dei soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo e delle relative famiglie attraverso attività che promuovono il sostegno, il supporto, l'accompagnamento e che ne favoriscono l'inserimento nella società (scuola, strutture partecipative in genere, lavoro);
- c. L'attività medico-specialistica di prevenzione, diagnosi e cura, nonché riabilitativa, rivolta ai soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo, che intendono avvalersi delle competenze professionali dell'Associazione;
- d. La promozione di iniziative per la sensibilizzazione e l'educazione del territorio in materia di disabilità fisica, psichica e sensoriale da attuarsi anche mediante l'organizzazione di eventi formativi e di convegni;
- e. La tutela giuridica e legale degli assistiti e la sensibilizzazione delle Istituzioni e degli Enti pubblici e privati e ogni altro soggetto giuridico verso la condizione e le esigenze dei soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo;
- f. Ogni altra attività strettamente connessa o accessoria a quelle sopra specificate, in quanto integrativa delle stesse e orientata al perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione.

Le attività di cui ai precedenti punti a, b e c del presente articolo trovano diretto riferimento normativo nella legge n. 118 del 30 marzo 1971 e n. 833 del 23 dicembre 1978, nella L.R. n. 16 del 28 marzo 1986 e successive emanate ed emanande da parte dello Stato e della Regione Siciliana in attuazione della Legge predetta, nonché in riferimento alle leggi di riforma sanitaria; l'Associazione pertanto valuterà la possibilità e l'opportunità di stipulare convenzioni con gli Enti sanitari ed in particolare con l'Assessorato Regionale alla Sanità, tramite le AA.SS.PP. o Enti equipollenti, Enti locali, ecc. sotto la cui vigilanza e tutela intende operare, uniformando -ove necessario- il proprio status giuridico e normativo alle condizioni particolari all'uopo previste e/o richieste. Valuterà altresì l'opportunità e la possibilità di avvalersi delle strutture sanitarie esistenti per esami diagnostici, ricerche strumentali e cure specialistiche specifiche.

L'Associazione, oltre alle attività sopra specificate, può, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, esercitare inoltre, in via secondaria e strumentale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, le seguenti ulteriori attività (cfr. art. 6 CTS):

- riabilitazione neuromotoria, neuropsicomotoria, neuropsicologica, logopedica e/o ortottica, riabilitazione in vasca terapeutica rivolte, secondo prescrizioni e necessità. sia ai soggetti di cui alla precedente lettera a. che a qualunque altro utente;
- assistenza specialistica e valutazioni psicologiche rivolte, secondo prescrizioni e necessità. sia ai soggetti di cui alla precedente lettera a. che a qualunque altro utente;
- ludico ricreative per adulti e bambini in vasca terapeutica rivolte, secondo prescrizioni e necessità. sia ai soggetti di cui alla precedente lettera a. che a qualunque altro utente;
- laboratori di ceramica, orticoli, fattorie sociali, teatrali e di altre arti;
- gestione di corsi di formazione ECM (Educazione continua in medicina), ovvero di qualsiasi altra disciplina professionale comunque attinente ai settori di intervento in cui opera, o intenderebbe operare, l'Associazione.

L'organo deputato all'individuazione di ulteriori attività diverse che l'Associazione intenderà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. La qualità di associato si considera a tempo indeterminato, senza limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa. La quota associativa annua non è trasmissibile, nemmeno per causa di morte.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

[Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e ai suoi principi ispiratori.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, che abbia svolto attività in contrasto con le finalità dell'Associazione, che abbia disatteso le decisioni legalmente adottate dagli Organi associativi o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce motivo di esclusione:

- il compimento di atti o l'assunzione di comportamenti diretti a screditare il nome o l'immagine dell'Associazione, dei suoi Organi, dei Soci e degli Operatori;
- la manifestazione e la divulgazione di giudizi falsi e tendenziosi sulla realtà dell'Associazione e sul comportamento dei Consiglieri, degli Operatori e/o degli altri Soci dell'Associazione;
- la divulgazione all'esterno di notizie o informazioni riguardanti i soggetti assistiti e, in particolare, delle loro condizioni fisiche e/o psichiche e sui trattamenti terapeutici;
- lo svolgimento di attività o la partecipazione in Organismi, di qualsiasi tipo e forma giuridica, che operino in concorrenza con l'Associazione o i cui fini e le cui attività siano incompatibili o contrastanti con i fini ed i caratteri ispiratori ed affermati nel presente Statuto;
- lo svolgimento di atti di turbativa o di ostacolo alle attività dell'Associazione, dei suoi Organi e degli Operatori, o siano assunte iniziative, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, non previamente comunicate, concertate ed approvate dagli Organi Direttivi;
- il perdurante ed ingiustificato mancato versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo, nonostante sollecito scritto;
- l'inosservanza o la palese violazione, secondo giudizio del Consiglio Direttivo, dei principi e delle prescrizioni fissate dall'art. 2) del presente Statuto;
- il proclamare e professare idee contrastanti o incompatibili con i principi fondanti dell'associazione di cui all'articolo 2.

La cessazione della qualità di socio ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione adottato da parte dell'Organo Amministrativo, sempre che avverso tale provvedimento non sia stato, nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, proposto ricorso all'assemblea; la mancata proposizione del ricorso entro il predetto termine costituisce tacita e conseguente ammissione delle condizioni che hanno legittimato l'esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice-Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio, e se previsto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone

fisiche. Fa parte del Consiglio Direttivo, in veste solo consultiva e senza diritto di voto, un ulteriore membro, nominato dall'Ordinario Diocesano, in rappresentanza della Diocesi di Ragusa; tale rappresentanza potrà essere estesa a due componenti ove il Consiglio Direttivo sia composto da 6 a 11 elementi. I componenti Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Se durante il mandato i consiglieri originariamente nominati dall'Assemblea, esclusi quindi quelli eventualmente sostituiti, si riducono in numero inferiore alla metà più uno, dovrà ritenersi decaduto l'intero Organo di Amministrazione, sicché in prorogatio il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano rimasto in carica, dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more di tale procedura, i Consiglieri rimasti in prorogatio potranno porre in essere solo atti necessari ed urgenti aventi natura di ordinaria amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di urgenza e per i soli casi di ordinaria amministrazione il Presidente può adottare i provvedimenti del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla sua prima adunanza.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice-Presidente il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente potrà essere sostituito dal Consigliere più anziano.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può altresì delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi, sussidi e provvidenze della Comunità Europea, Stato, Regioni, Enti locali, Enti di assistenza e beneficenza, Enti Morali (Enti Ecclesiastici, Ecclesiali e Parrocchiali) e qualsiasi altro soggetto giuridico, pubblico o privato, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali, da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e da eccedenze di bilancio e/o da ogni altro provento derivante dal perseguimento delle proprie finalità.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2, così come è obbligo per l'Associazione impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.13;
- compensi, rimborsi, o quant'altro derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle attività di cui al precedente art. 2, ivi comprese quelle connesse e/o accessorie, secondarie e/o strumentali, quand'anche esercitate come attività commerciali e produttive marginali;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.16 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)

Art.17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgano le disposizioni contenute nel Libro I del Codice Civile e nella normativa di riferimento a riguardo degli Enti del Terzo Settore, e loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to Luigi Piccione

F.to Francesca Randazzo

Io Dott.ssa Francesca RANDAZZO, notaio in Vittoria, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Ragusa e Modica, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore.

